



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Area Patrimonio e Servizi Economici
Ufficio gare, approvvigionamenti e sviluppo edilizio
Sett. Gare lavori, servizi e forniture

Il Direttore di Area

- VISTO** il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- VISTA** la Disposizione del Direttore Generale n. 1435 del 28/03/2013 di attribuzione ai Direttori di Area della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del budget compresa l'adozione formale definitiva di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa;
- VISTA** la Disposizione del Direttore Generale n. 3696 del 26/07/2016 con la quale è stato approvato il documento di riorganizzazione dell'Amministrazione centrale;
- VISTO** il Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 65 del 13/01/2016 e ss. mm. e ii.;
- VISTO** il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020 - 2022, approvato con delibera n. 6 del Consiglio di Amministrazione del 28/01/2020;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm. e ii. (Codice);
- VISTA** la Disposizione del Direttore dell'Area Gestione Edilizia n. 2994/2020 del 26/06/2020, con cui è stata indetta una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del Codice, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, del citato Codice, per l'affidamento del servizio di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di Riqualificazione funzionale e messa a norma del Palazzo dei Servizi Generali dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza";
- CONSIDERATO** che il relativo bando è stato inviato per la pubblicazione all'UPUUE in data 06/07/2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea GUUE 2020/S 130-318194 del 08/07/2020, sulla Gazzetta della Repubblica Italiana V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 79 del 10/07/2020, nonché per estratto sulle testate "Aste e Appalti pubblici", "La Stampa" (edizioni nazionali), Il Messaggero e Il Tempo (edizioni locali), con termine di scadenza per il ricevimento delle offerte fissato al 29/07/2020 alle ore 23:59:00;
- CONSIDERATO** che in data 13 luglio 2020 è pervenuto, da parte di un operatore economico, un quesito, con il quale sono state chieste delucidazioni in ordine al requisito relativo alla cifra d'affari in lavori, in particolare con riferimento al periodo temporale previsto nel disciplinare di gara, ritenuto non conforme a quanto riportato nell'art. 84, co. 7 del Codice;
- CONSIDERATO** che l'Ufficio competente, a seguito della formulazione del quesito sopraillustrato, ha compiuto un approfondimento su quanto rappresentato dall'operatore economico;
- CONSIDERATO** che il requisito di cui trattasi è disciplinato dall'art. 61, co. 6 del DPR 207/10, che risulterebbe tuttora vigente, e, con modalità differenti, dall'art. 84, co. 7 lett. a) del Codice;



- CONSIDERATO** che nella *lex specialis*, per la disciplina del requisito in questione, è stato applicato l'art. 61, comma 6 del DPR 207/10, avendo ritenuto le disposizioni dell'art. 84 del Codice non ancora applicabili;
- CONSIDERATO** che l'art. 84 sopracitato è rubricato "Sistema unico di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici", la cui disciplina specifica è demandata al Regolamento di cui all'art. 216, comma 27-octies del Codice, ancora non emanato e che dovrà contenere, tra l'altro, disposizioni relative ai requisiti degli esecutori dei lavori;
- CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 216, co. 14 del Codice fino all'adozione del suindicato Regolamento, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III del DPR 207/10, fra le quali è ricompreso il citato art. 61;
- CONSIDERATA** quindi la difficoltà interpretativa in ordine all'individuazione della norma attualmente in vigore per la disciplina del requisito relativo alla cifra d'affari;
- CONSIDERATO** che, a seguito del citato approfondimento effettuato dall'Ufficio competente, risulta, da documentazione di altre stazioni appaltanti, analoga a quella in esame, e da parte della dottrina, che la norma applicabile, peraltro più vantaggiosa per gli operatori economici, parrebbe quella contenuta nell'art. 84, co. 7 del Codice;
- CONSIDERATO** altresì, che nell'effettuare l'approfondimento di cui sopra, è stata esaminata, fra l'altro, la delibera n. 99 dell'8 febbraio 2017 dell'ANAC, nella quale è stato evidenziato che il requisito della cifra d'affari in lavori, nel caso di Consorzio stabile, può essere comprovato dalla somma della cifra d'affari posseduta da ciascuna impresa consorziata, in virtù dei Comunicati del Presidente dell'ANAC del 31 maggio e dell'8 giugno 2016, a tenore dei quali: i requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare sono individuati dall'art. 47 del Codice, l'art. 216, co. 14 dello stesso Codice rinvia, come sopra detto, fino all'adozione del nuovo Regolamento, alle disposizioni di cui alla Parte II, Titolo III del DPR 207/2010, fra le quali sono ricompresi gli artt. 81 e 94, i quali, a loro volta, rinviano all'art. 36, co. 7 del D. Lgs. 163/2006, abrogato, operando in tal modo una sorta di reviviscenza della disposizione;
- CONSIDERATO** che l'art. 36, co. 7 del D. Lgs. 163/2006 specifica che il consorzio stabile è qualificato sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate;
- CONSIDERATO** che nel disciplinare della gara *de qua*, per la qualificazione dei consorzi stabili, relativamente ai lavori, è stata applicata la disciplina dell'art. 47, co. 1 del Codice, secondo la quale i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria devono essere posseduti e comprovati dagli stessi consorzi e non anche dalle singole consorziate;
- RITENUTO** tuttavia, che non può non tenersi conto di quanto previsto dall'ANAC, che peraltro risulta più vantaggioso per gli operatori economici;
- CONSIDERATO** che, per tutto quanto sopra illustrato, anche al fine di evitare probabili contenziosi, si rende opportuno e necessario procedere ad una rettifica degli atti di gara, declinando il requisito della cifra d'affari in lavori secondo quanto previsto all'art. 84, co. 7 lett. a) del Codice, anziché secondo quanto previsto all'art. 61, co. 6 del DPR 207/2010, nonché declinando la qualificazione dei consorzi stabili, relativamente al requisito della cifra d'affari in lavori, secondo quanto previsto all'art. 36, co. 7 del D. Lgs. 163/2006, anziché secondo quanto previsto all'art. 47, co. 1 del Codice;



CONSIDERATO che, a seguito della suddetta rettifica degli atti di gara occorre procedere alla riapertura dei termini di scadenza per la presentazione delle offerte e conseguentemente alla modifica della data della prima seduta pubblica, indicati nel bando e nel disciplinare di gara;

DISPONE

di autorizzare, per le motivazioni e nei termini indicati in premessa, la rettifica e la riapertura dei termini del bando di gara relativo all'affidamento del servizio di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di Riqualificazione funzionale e messa a norma del Palazzo dei Servizi Generali dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza".

Il Direttore di Area
Dott.ssa Monica Facchiano
Firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.